

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede.

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica **"A.S.D. S. ONOFRIO 23 - A.P.S"**.

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede in Monte San Giovanni Campano - CAP 03025, in Via Le Poste 54.

IL Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

Art. 2 - Scopi ed oggetto sociale.

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.

Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività sportive dilettantistiche, culturali, ricreative e del tempo libero, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale di uomini e donne di ogni età e condizione sociale, e strumento necessario per intrattenere i bambini, i giovani, gli anziani ed interi nuclei famigliari durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa sia sul territorio locale che nazionale.

L'Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrando nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge.

L'Associazione, mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso gratuito o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo, alla diffusione e alla promozione, a tutti i livelli, della cultura e della pratica dello sport dilettantistico in ogni sua forma e disciplina a livello agonistico, amatoriale e ricreativo, curando in particolare la preparazione, gestione e partecipazione ai campionati di squadre sportive dilettantistiche praticanti la specialità del calcio, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti; nonché quelle riconducibili allo "sport per tutti" e prevedendo anche l'inserimento di soggetti disabili, svantaggiati e/o portatori di handicap.

L'Associazione esplicitamente accetta e applica Statuti, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociali o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

L'Associazione, in applicazione dei dispositivi normativi del C.O.N.I. si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- ✓ Promuovere, organizzare, esercitare e gestire attività sportive dilettantistiche compresi programmi didattici di istruzione, qualificazione e perfezionamento, nonché di coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con enti locali, regionali, statali, dell'Unione Europea e privati, anche organizzando eventi sportivi dilettantistici;
- ✓ Collaborare e aderire a proposte di Enti Pubblici, Comuni, Province, Regioni, nazionali e internazionali, ed altre organizzazioni e associazioni sportive e culturali e privati per qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali pur conservando la propria autonomia amministrativa ed organizzativa.

Promuovere e organizzare eventi e manifestazioni culturali, ricreative, turistiche: concorsi, mostre, conferenze, rassegne musicali e artistiche in genere per i soci, iscritti, associati e/o partecipanti; organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i soci, iscritti, associati o/o partecipanti; organizzare gite, viaggi, soggiorni, vacanze; promuovere e organizzare scambi culturali in Italia e all'estero per soci, iscritti, associati e/o partecipanti; istituire e finanziare borse di studio per i giovani.

- ✓ Pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività propria dell'Associazione; realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali.
- ✓ Utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini.
- ✓ Organizzare incontri e serate musicali fra i soci, associati o partecipanti e promuovere eventi pubblici in collaborazione con le realtà e le Amministrazioni locali per perseguire finalità culturali, ricreative, dell'informazione, della cultura, dello spettacolo, della musica, delle tradizioni, della gastronomia, dello sport, della ricreazione e del tempo libero.
- ✓ Condurre e gestire impianti sportivi, turistici e ricreativi (di proprietà o concessi a qualsiasi titolo da privati o da Enti e Amministrazioni pubbliche, locali e nazionali, associazioni e organizzazioni) compresa la gestione diretta, o concessa in gestione, per la somministrazione all'interno di questi, di alimenti e bevande ai soci, iscritti, associati e/o partecipanti.
- ✓ Compiere tutti gli atti, concludere e porre in essere, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, tutte le operazioni a carattere commerciale a scopo di autofinanziamento, ivi inclusa la conduzione in locazione di spazi, il rilascio di fidejussioni, l'acquisto per donazione o compravendita di terreni, immobili e mobili da destinare alla pratica sportiva; la contrattazione di prestiti e la stipulazione di mutui, anche a medio e lungo termine, per l'acquisto, realizzazione, completamento, ristrutturazione ed arredamento di immobili e/o di attrezzature sportive. L'Associazione potrà, per agevolare il perseguimento dei propri fini, porre in essere i suddetti servizi



anche nei confronti di terzi non associati, convenzionarsi con Enti Pubblici e privati ed altre associazioni.

Art. 3 - Colori sociali.

Il colore sociale è **ARANCIONE**.

Art. 4 – Affiliazione.

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 5 – Patrimonio.

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

Art. 6 – Entrate.

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci;
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
- c) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

Art. 7 - Anno sociale.

L'esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 8 – Soci.

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, accettano e rispettano lo statuto sociale ed eventuali regolamenti interni e portano con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico alle finalità istituzionali. Soci dell'Associazione



possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irrepreensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi.

Art. 9 - Domanda di ammissione.

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 6 lettere a) e b) del presente Statuto. I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il **30 GIUGNO** di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 6.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.10 - Categorie dei soci.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) **Soci fondatori**: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- b) **Soci ordinari**: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva. Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.
- c) **Soci Sostenitori**: Sono soci sostenitori coloro che, condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione in una o più attività, senza alcun vincolo di continuità e/o obbligo, forniscono sostegno finanziario, organizzativo attraverso le proprie risorse senza alcun corrispettivo e non hanno diritto di voto.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo. Ad eccezione dei Soci Fondatori e/o Ordinari, che hanno diritto di elettorato attivo e passivo anche per il tramite dei propri delegati, le altre categorie



di socio non danno diritto ad alcun beneficio in termini di elettorato e prevedono versamenti di quote di adesione alle condizioni e eccezioni previste dall'apposito **Regolamento**

Art. 11 - Diritti dei soci.

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 12 - Decadenza dei soci.

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
- c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è prevista la loro rivalutabilità.

art. 13 - Organi dell'Associazione.

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo

Art. 14 - Assemblea dei soci.

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, inviata ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) deliberare sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
- c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- d) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
- e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 15 - Validità assembleare.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.

Art. 16 - Diritti di partecipazione.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile o annuale, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 18 - Cariche sociali.

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 19 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria fino ad un massimo di **30** eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea.

Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità.



Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 1) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- 2) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- 3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- 4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- 5) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
- 6) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- 7) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Art. 21 - Il Presidente - Vice Presidente – Segretario.

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Il rendiconto.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 23 - Clausola compromissoria.

Tutte le controversie insorgenti tra i soci e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea dei soci.

Il loro lodo sarà inappellabile.



Art. 24 - Durata – Scioglimento.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 25 - Norma di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in subordine alle norme del Codice Civile.

